



**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.**

### **Art.1 - Oggetto della concessione**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della sede stradale e delle relative pertinenze, da effettuarsi in situazioni di emergenza sulla intera rete viaria di competenza del Comune di Casale Monferrato.

La concessione ha per oggetto il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza viabilistica delle piattaforme stradali interessate da incidenti, nonché la bonifica da eventuali materiali presenti sulle sedi stradali della rete viaria comunale. Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Il servizio comprende la pulizia della piattaforma stradale, con recupero degli eventuali liquidi inquinanti sversati e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente, nonché nella posa della eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza, come meglio precisato all'articolo 4 del presente capitolato.

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Testo Unico in materia ambientale".

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nei casi in cui non provveda il conducente, il Comune di Casale si impegna a richiedere il servizio alla ditta concessionaria.

### **Art. 2 - Durata della concessione**

Il servizio oggetto del presente Capitolato, avrà la durata di mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

### **Art. 3 - Ammontare della concessione**

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari ad Euro 39.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Resta inteso che lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per il Comune di Casale Monferrato.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente, i costi degli interventi del servizio, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo del Concessionario, senza alcun addebito di spesa a carico dell'amministrazione.

### **Art. 4 - Descrizione sommaria della attività comprese nel servizio**

Le attività che costituiscono il servizio in concessione possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:

- aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
- recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. ed eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro.

B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.

C) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazione di pericolo attinente la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Settore Polizia Locale.

#### **Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata ed al recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 4, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato all'articolo 6.

Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Settore Polizia Locale e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Provinciale, G.d.F., ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno) che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta per tutte le chiamate.

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post sinistro stradale o altro evento accidentale.

#### **Art. 6 - Tempi di intervento**

Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta, non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 45 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00 e per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.

Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro (o altro evento) tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato.

#### **Art. 7 - Modalità operative e formazione del personale del Concessionario**

1) Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al punto 7) del presente articolo, senza oneri di spesa a carico dell'amministrazione concedente, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) apertura cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Codice della Strada;
- b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. oltre a eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro),

con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali oltre ad eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro;

c) pulizia e bonifica straordinaria della sede stradale e sue pertinenze in caso di gravi sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti", nel rispetto della vigente normativa in materia;

d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;

e) aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;

f) chiusura cantiere;

g) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente o sinistro stradale.

2) In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 152/2006, "*Norme in materia di tutela ambientale*" e s.m.i.

3) Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.

4) Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 "*Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.

5) Secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D.P.R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6) La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 09/06/1995.

7) Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio.

### **Art. 8 - Delega ad operare per conto del Comune di Casale M.to e condizioni economiche del servizio**

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte del Comune di Casale Monferrato a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento accidentale, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati.

L'amministrazione concedente, in qualità di ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al soggetto incaricato del servizio (Concessionario) per:

a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;

b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;

c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento accidentale. Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle Compagnie di Assicurazione, delle attività, svolte dalle strutture operative del Concessionario secondo le tipologie di intervento individuate dal presente Capitolato, l'Amministrazione si impegna a sottoscrivere una delega opportunamente predisposta.

#### **Art. 9 - Informativa, acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali**

Il Concessionario è autorizzato al trattamento di dati personali trattati nell'ambito dell'incarico conferito e per tutto il periodo di validità della Convenzione del servizio in oggetto. A tal proposito il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali e/o i loro incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio in oggetto.

Il nominativo del/dei Responsabile/i del trattamento dei dati personali e/o dei loro incaricati dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

A tal proposito il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, il servizio in questione (ossia lo svolgimento degli interventi previsti dal presente Capitolato) dovrà essere espletato ugualmente, con totale assenza di costi per il Comune.

#### **Art. 10 - Oneri a carico del Comune di Casale e del Concessionario**

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, il Comune autorizza il Concessionario a presentare direttamente all'Organo di Polizia intervenuto (diverso dalla Polizia Locale), specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Qualora la pattuglia della Polizia Locale (o di altro organo di polizia stradale) non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere i seguenti dati:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di Assicurazione;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi.

Tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune.

#### **Art. 11 - Accesso alla documentazione relativa all'intervento**

Il Concessionario assicura al Comune di Casale, agli Organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultazione della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile relativa all'intervento e necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

#### **Art. 12 - Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e garanzie**

Il Concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, sul manto stradale trattato con l'intervento di pulitura, l'assenza di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, pneumatici, ecc.).

### **Art. 13 - Requisiti del Concessionario**

Oltre ai "requisiti di ordine generale" previsti dalla normativa vigente, il Concessionario dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:

- 5 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- 9 Bonifica di siti.

2) utilizzo di prodotti a norma di legge, possibilmente biologici o ecologici e certificati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

3) possesso delle attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

4) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto;

5) svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

### **Art. 14 - Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio**

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

#### **A) Centrale Operativa (CO)**

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale del Settore Polizia Locale e/o dagli Organi di Polizia Stradale, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi tempestivi di risposta per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all'interno del Comune di Casale Monferrato, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo territorialmente più adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale nel tempo più breve.

#### **B) Numero 2 Centri Logistici Operativi (CLO)**

Organi operativi, dislocati nel territorio della Provincia di Alessandria o in prossimità dei suoi confini, deputati, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 6 del presente Capitolato; nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato.

In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica ed i materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

#### C) Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 15, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di un veicolo polifunzionale attrezzato per ogni Centro Logistico Operativo.

#### D) Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto 3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso i centri operativi e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per l'Amministrazione.

#### E) Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale l'Amministrazione si interfacerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.).

Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione in sede di offerta tecnica:

- a) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio comunale;
- b) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e dei veicoli polifunzionali attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria comunale;
- c) le indicazioni circa l'Ufficio e il/i Responsabile/i competente/i alla gestione del servizio ed al trattamento dei dati personali.

### **Art. 15 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario**

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la

protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;  
c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);  
d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;  
e) un numero adeguato di operatori, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 16 - Definizione delle controversie**

Per ogni eventuale controversia derivante dall'affidamento in concessione è territorialmente competente il foro di Vercelli. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

#### **Art. 17 – Spese contrattuali e di registrazione**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affidamento in concessione del servizio, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di copia.

#### **Art. 18 – Penali a carico del Concessionario**

L'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio.

1) Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nella concessione.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00.

2) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;
- alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00;
- per ogni ulteriore infrazione, applicazione di una penale di € 300,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale, la Amministrazione concedente contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate.

Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione.

Quest'ultima, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

#### **Art. 19 - Decadenza e revoca della concessione**

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Convenzione, di uno dei requisiti di ordine generale e speciale previsti;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità della Convenzione, di uno dei requisiti tecnici minimi per il corretto svolgimento del servizio, previsti nell'articolo del presente Capitolato e/o di quanto offerto come miglioria in sede di gara;
- il mancato rispetto del termine per gli interventi per un numero di casi superiore a tre (l'infrazione verificatasi nei primi tre casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo);
- il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del Concessionario entro 6 ore dalla chiamata (fermo restando le penali a carico del Concessionario disciplinate dall'articolo 20 del presente Capitolato).

La risoluzione per inadempienza sarà, in ogni caso, contestata formalmente al Concessionario, che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni scritte. Qualora l'Amministrazione non ritenga pertinenti le motivazioni addotte dal Concessionario, dichiarerà risolta la Convenzione senza ulteriori formalità.

#### **Art. 20 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La ditta che intenda avvalersi del subappalto deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e deve inoltrare richiesta di autorizzazione al Comune di Casale Monferrato, depositando il contratto con il subappaltatore ed ottemperando agli altri adempimenti previsti dal d. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 21 – Proroga tecnica**

Alla scadenza del contratto, nel caso in cui non fossero ancora concluse le procedure di legge per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio, il concessionario si impegna a svolgere il servizio in concessione alle medesime condizioni del presente capitolato.

#### **Art. 22 – Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione della concessione avrà luogo ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, a seguito di valutazione dell'offerta tecnica presentata su richiesta della stazione appaltante.

Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione Comunale e che non prevede una base d'asta da ribassare, la valutazione dell'offerta tecnica verterà esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo i criteri e l'attribuzione dei punteggi sotto riportati:

- a) numero di Centri Logistici Operativi (CLO)  
requisito minimo: 2 (con modalità art. 14 del presente capitolato)  
per ogni CLO aggiuntivo: 2 punti (fino ad un massimo di 4 punti)
- b) numero di Veicoli Polifunzionali Attrezzati (VPA)  
requisito minimo: 2 (con modalità art. 15 del presente capitolato)  
per ogni VPA aggiuntivo a disposizione nei CLO: 2 punti (fino ad un massimo di 4 punti)
- c) numero di linee telefoniche dedicate della Centrale Operativa  
requisito minimo: 1
- d) riduzione tempi di intervento  
requisito minimo: tempi indicati nell'art. 1 del presente Capitolato  
massimo 1 punto per garantita e verificabile riduzione di 5 minuti sul tempo di intervento previsto.
- e) servizi aggiuntivi offerti al Comune di Casale Monferrato, senza costo alcuno per la stazione appaltante.  
Per ogni servizio aggiuntivo offerto e ritenuto di interesse dall'Ente: 0,25 (fino ad un massimo di 1 punto).